

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3683 Anno 2016

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 24/02/2016

### ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 5796-2015 proposto da:  
STI SPA, in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, (Studio Legale Rappazzo) che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

SIRAM SPA, società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Dalkia InNternational S.A., in persona dell'amministratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DEASTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA MAMBRETTI, LOTARIO DITTRICH giusta procura in calce alla memoria difensiva;




- resistente -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ANNA MARIA SOLDI che chiede visto l'art. 380 ter cpc dichiararsi l'inammissibilità del regolamento;

avverso l'ordinanza n. R.G. 1285/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.





## IN FATTO E IN DIRITTO

1. - Con ordinanza riservata depositata il 23.1.2015, nell'ambito di due cause riunite di opposizione ad altrettanti decreti ingiuntivi proposte dalla STI s.p.a. contro la SIRAM s.p.a., il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, riteneva in via preliminare "non dirimente" l'eccezione di arbitrato, a fronte del disposto dell'art. 9.2. del contratto di Cessione Quota che stabiliva la competenza in via esclusiva del Tribunale di Milano; quindi e di seguito, motivato nel merito della controversia, concedeva la provvisoria esecuzione dei due decreti ingiuntivi (ciascuno limitatamente ad un determinato importo), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. per le memorie assertive ed istruttorie, fissava l'udienza per decidere sull'ammissione delle prove, e infine calendarizzava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

2. - La STI s.p.a. propone istanza di regolamento di competenza avverso tale ordinanza, affermandone l'impugnabilità "a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c." (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso).

2.1. - Il Procuratore Generale ha formulato le proprie conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del regolamento, in quanto proposto contro un'ordinanza istruttoria, emessa senza invitare previamente le parti a precisare le conclusioni.

2.2. - Sia la STI s.p.a. sia la SIRAM s.p.a. hanno depositato memoria.

3. - Preliminarmente va osservato che la menzione anche dell'art. 43 c.p.c. (che disciplina la ben diversa ipotesi del regolamento facoltativo di competenza) contenuta a pag. 2 del ricorso, ove costituisca non un mero rifiuto ma una prospettazione alternativa del medesimo ricorso (cioè per



intenderlo, in ipotesi, anche quale regolamento facoltativo) non ha alcuna base giuridica, essendo di evidenza addirittura solare che l'ordinanza impugnata non abbia deciso la controversia nel merito.

3.1. - Le conclusioni cui il P.G. è pervenuto, richiamando precedenti di questa Corte (nn. 4986/11, 16005/11, 16051/11 e 24509/13), devono essere condivise.

Infatti, ai precedenti conformi citati dal P.G. deve aggiungersi Cass. S.U. n. 20449/14, in base alla quale anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.

3.1.1. - Le considerazioni svolte dalla parte ricorrente sia nel ricorso che nella memoria per accreditare la natura decisoria, quanto alla competenza, del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate.

In particolare, le singole espressioni letterali adoperate nell'ordinanza del Tribunale milanese e rimarcate dalla parte ricorrente non hanno alcun peso ai



fini in oggetto. Non l'adozione dell'aggettivo "dirimente" nel motivare sull'eccezione di arbitrato, né tanto meno l'uso e del gerundio "decidendo" contenuto nell'epigrafe dell'ordinanza stessa. La definitività oggettiva, inequivocabile e incontrovertibile del provvedimento sulla competenza, proprio perché soltanto se tale legittima la reazione della parte mediante il regolamento necessario, non può dipendere né dallo stile linguistico del giudicante né tanto meno da eventuali (peraltro minime) improprietà terminologiche, né ancora della maggiore o minore certezza espressa dal giudice nell'assolvere il proprio compito. E, nella specie, per ragioni meramente deontologiche questi ha preferito evidenziare subito il punto a suo avviso qualificante del problema, senza per questo affermare o lasciare intendere che la questione dovesse ritenersi preclusa successivamente.

4. - Il ricorso va pertanto respinto.

5. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

6. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, ricorrono le condizioni per applicare il raddoppio del pagamento del contributo unificato, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

#### **P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il





versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –  
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15.1.2016.